



DETERMINA DIRIGENZIALE

AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

N° 439 del 21/03/2019

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA FULLTECH INSTRUMENTS S.R.L. DELLA RIPARAZIONE/REVISIONE SPETTROFOTOMETRO A FLUORESCENZA ATOMICA AFS MODELLO TITAN 8220 S/N 50209010001 SIGLA PE/CH/296 IN DOTAZIONE AL DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS.50/2016.
----------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Giovanni Tremante
Posizione Organizzativa	Giovanni Tremante





IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE il Distretto provinciale di Pescara è in dotazione uno Spettrometro a Fluorescenza Atomica TITAN Mod AFS-8220 s/n 50209010001 Sigla PE/CH/296, utilizzato per la determinazione delle tracce di metalli in matrici liquide ed in particolare in acqua di mare, acquistato con Determina Dirigenziale n°1160 del 06.11.2012 dalla società Fulltech Instruments S.r.l., nell'ambito del Piano degli investimenti 2012 approvato con Delibera n°107 del 14.06.2012:

ACQUISITA la richiesta, allegata alla presente (*Allegato 1*), effettuata all'Ufficio Acquisti di Beni e Servizi, Contratti" dell'Arta con Prot.n°0012113 del 12.03.2019, avente ad oggetto "Richiesta manutenzione Fluorescenza Atomica", con la quale si richiede la manutenzione dello strumento suddetto, da effettuare nel più breve tempo possibile al fine di adempiere ai doveri istituzionali dell'Agenzia, essendo lo strumento utilizzato per eseguire le analisi dei metalli cadmio e mercurio nel mare e le analisi del mercurio in tutti i progetti regionali delle acque superficiali e sotterranee;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTO il <u>Decreto Legge n.95 del 06.07.2012</u>, convertito in legge con modificazioni <u>Legge n.135 del 07.08.2012</u>, che prevede all'<u>art.1 comma 1</u>;

VISTO l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

DATO ATTO, quindi, che la legge di stabilità 2016, come modificata dalla Legge n.145/2018, prevede che l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 5.000 Euro non ricade nell'obbligo di approvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

RILEVATO che la spesa per la fornitura in oggetto ricade nell'ipotesi di possibilità di acquisto fuori MEPA in quanto inferiore ai cinquemila euro;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, <u>D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50</u>;

VISTO il <u>D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59</u>, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 "Contratti sotto soglia", del <u>Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50</u> (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da



assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese" (comma 1), specificando che "...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...." (comma 2) "..."....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...." (lett a));

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

VISTO il "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Arta Abruzzo", il cui schema è stato approvato con Delibera n°6 del 24.01.2018, che al Capo III "Acquisti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro", art.29 comma 3 stabilisce che "per gli affidamenti di importo inferiore a 3.000,00 euro è possibile procedere con l'acquisizione di un solo preventivo, senza specifica motivazione";

VISTO l'art.63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti" (comma 1), specificando che "nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere utilizzata...." (comma 2) "..."....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico..." (lett b) nella circostanza in cui "la concorrenza e' assente per motivi tecnici" (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica "solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto";

PRESO ATTO che la ditta FKV Srl, con propria "Dichiarazione" *(Allegato 2)*, confermando la propria esclusiva per quanto riguarda il servizio di riparazione oggetto della presente fornitura, dichiara "che lo strumento a Fluorescenza atomica Tital 8220 è distribuito e supportato in esclusiva dalla nostra società in Italia ed Europa";

CONSAPEVOLE che l'affermata infungibilità comporta l'applicazione dell'art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del d.Lgs.50/2016, si attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura della riparazione in oggetto può, per la documentazione fornita, essere affidata unicamente alla ditta FKV Srl in quanto esclusivista unica per la fornitura richiesta, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;

VISTO l'art.63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che "nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate" (comma 3, lett b));



CONSIDERATO che la fornitura dell'intervento tecnico di riparazione sullo strumento di cui trattasi, la cui esecuzione risulta necessaria al ripristino della piena funzionalità dello strumento stesso, risulta essere una consegna complementare effettuata dal fornitore originario, ovvero la ditta Fulltech Instruments S.r.l. fornitrice dello strumento di cui trattasi, in quanto la manutenzione di un qualsiasi strumento prodotto e fornito da una ditta può senza alcun dubbio essere considerata complementare alla consegna dello strumento e di conseguenza l'eventuale affidamento dell'intervento necessario ad altra società e quindi l'eventuale esecuzione della riparazione da parte di tecnici non qualificati e/o non sufficientemente esperti della particolare meccanica dello strumento stesso, porterebbe incompatibilità e difficoltà tecniche consistenti;

RITENUTO, per i motivi suddetti, di affidare, ai sensi dell'art.36, al fine di garantire la massima semplificazione e la tempestività dell'intervento, l'intervento tecnico di riparazione/revisione dello strumento AFS modello TITAN 8220 s/n 50209010001 Sigla PE/CH/296 in dotazione al Distretto Provinciale di Pescara, alla società Fulltech Instrumets S.r.l. la quale, in qualità di fornitrice dello stesso, è altresì la più adatta ad effettuarne la riparazione;

ACQUISTA l'Offerta No.1125.2019 del 11.03.2019, allegato al presente provvedimento *(Allegato 3)*, formulata dalla società Fulltech Instruments S.r.l. per la fornitura dell'intervento tecnico di riparazione dello strumento in questione, il cui ammontare complessivo è pari ad € 1.000,00 + IVA al 22% (€ 1.220,00 IVA inclusa);

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 14/01/2019 è stato adottato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente

ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la manutenzione della strumentazione in dotazione ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dai laboratori ed assegnate all'Arta dalla legge istitutiva;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 1.220,00 iva compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità:

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi



dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce "Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG),attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....";

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.50/2016, la fornitura dell'intervento tecnico di riparazione/revisione dello Spettroforometro a fluorescenza atomica AFS modello TITAN 8220 s/n 50209010001 Sigla PE/CH/296 in dotazione al Distretto Provinciale di Pescara, alla società Fulltech Instrumets S.r.l., fornitrice dello stesso, secondo le modalità di cui al preventivo di spesa in allegato al presente provvedimento, al costo presunto di € 1.220,00 + iva;
- 2) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del <u>D.Lgs.50/2016</u>;
- 3) DI DARE ATTO che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- 4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 1.220,00, al lordo di IVA al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) **DI DARE ATTO** che il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z08279BC66** (Allegato 4);
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.
- 7) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 21/03/2019

Il Dirigente della Sezione TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

